

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

FUSIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO "L. QUARANTA" CON L'ENTE OSPEDALIERO CONSORZIALE
DI BARI

Relatore Prof. Giovanni Dilonardo

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

l'art. 6 della l. 12/2/1968, n. 132, prevede: "la Regione promuove ed attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero".

E' noto che nella nostra regione vi sono enti ospedalieri sottoutilizzati la cui gestione si va facendo sempre più antieconomica a causa del diminuito numero di degenze. La ragione di tale decremento la si riscontra nella diminuita incidenza di alcune forme morbose, come ad es. la tubercolosi.

Peraltro, la antieconomicità di gestione degli enti in parola si accentua col passare del tempo per le seguenti ovvie ragioni:

- la diminuzione del numero dei ricoveri e delle degenze non si traduce in un corrispondente recupero delle spese di gestione, atteso che i servizi generali devono conservare la loro efficienza.
- gli oneri finanziari degli enti in questione appalesano una costante tendenza all'aumento, tenuto conto che le spese fisse sono insopprimibili e seguono l'andamento del momento.

D'altro verso è noto che in altri ospedali sono sovraffollati, alla ricerca di spazi utili per poter insediare discipline o servizi, al momento insoddisfatti, sebbene se ne ravvisi la necessità.

Il momento in cui tali esigenze troveranno idonea soluzione è rappresentato dal piano sanitario regionale. E' tuttavia evidente che alcune situazioni che si appalesano di emergenza vanno prese nella debita considerazione tenuto conto delle nuove istanze e del personale dei nosocomi sopra ricordati che viene sottoutilizzato.

Inderogabile appare quindi la presentazione di un disegno di legge, che, quale stralcio del piano sanitario regionale, ponga riparo a tali situazioni fondendo quegli enti ospedalieri che più degli altri abbisognano di essere rivitalizzati e utilizzati secondo esigenze assistenziali di maggiore interesse sociale.

Primo intervento in tal senso può essere costituito dalla fusione dell'E.O. "L. Quaranta" di Bari, classificato ospedale provinciale specializzato in pneumotisiologia con l'E.O. Consorziale di Bari.

E' noto che l'art. 6 della L. 132, affidando alla Regione la facoltà di addivenire, in sede di programmazione alla fusione o concentrazione di EE.OO., non ha posto una netta e significativa differenza giuridica tra i due istituti, la cui distinzione rimane solo concettuale.

Ne è disceso pertanto che l'istituto della fusione è stato adattato alla esigenza di vedere in un certo senso salvaguardata l'attività dell'Ente maggiore.

Questo si evince dall'art. 1 dell'allegato disegno di legge, laddove è detto che l'ente minore è fuso nell'ente di maggiori dimensioni e dall'art. 2 laddove viene contemplato che il patrimonio dell'ente minore viene incorporato in quello del maggiore.

La presente impostazione, almeno per quanto attiene la formulazione dell'articolo non fa che ricalcare la legge emanata nella stessa materia dalla Regione Veneto.

Con il predetto articolo si autorizza il Presidente della Regione, su conferma deliberazione della Giunta regionale, ad adottare i conseguenti atti amministrativi diretti alla fusione dell'E.O. "Quaranta" nell'E.O. "Consorziale" ambedue di Bari.

In effetti col provvedimento di fusione si dovrebbe pervenire alla perdita della personalità giuridica dell'ente che si fonde ed alla creazione di un nuovo ente.

Considerata la grande differenza di dimensioni fra gli enti suddetti si è preferito adottare la formula della incorporazione dell'ente ospedaliero di minori dimensioni (il Quaranta) in quello di dimensioni di gran lunga maggiori (il Consorziabile) con conseguente perdita della personalità giuridica soltanto del primo

Allo stesso modo si è comportata la Regione Lombardia che in sede di elaborazione del Piano ospedaliero regionale è ricorso in alcuni casi all'istituto della incorporazione sebbene lo stesso non sia previsto dalla L. 132.

In linea con l'impostazione formulata gli artt. 2 e 3 del disegno di legge in esame, disciplinano il passaggio all'ente incorporante del patrimonio, dei rapporti giuridici e del personale dell'Ente che si estingue

L'art. 4 stabilisce che, nelle more della ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, che dovrà avvenire nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge in esame, la gestione provvisoria è affidata al Consiglio di Amministrazione dell'ente incorporante.

La decorrenza del passaggio è prevista, dall'art.5, alla data di pubblicazione del decreto di fusione del Presidente della Regione, momento in cui giuridicamente iniziano a decorrere gli effetti della fusione stessa.

Si ritiene precisare che la VI Commissione è stata unanime nell'esprimere parere favorevole alla fusione dei due presidi sanitari per le ovvie ragioni innanzi specificate.

(Giovanni Dilonardo)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

TESTO DI LEGGE

**FUSIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO "L. QUARANTA" CON L'ENTE
OSPEDALIERO "CONSORZIALE" DI BARI.**

ART. 1

In attesa dell'emanazione del Piano Sanitario Regionale, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, è autorizzato ad adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, i relativi provvedimenti amministrativi diretti alla fusione dell'ente ospedaliero "L. Quaranta" di Bari nell'ente ospedaliero "Conсорziale", avente sede nella stessa città.

ART. 2

Il patrimonio dell'ente ospedaliero "L. Quaranta" viene incorporato in quello dell'ente ospedaliero "Consoziale" di Bari il quale assume tutti i rapporti giuridici dell'ente suddetto esistenti al momento della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di fusione.

All'uopo l'amministrazione dell'ospedale "L. Quaranta" rassegnarà all'Amministrazione dell'Ospedale "Consoziale" la situazione patrimoniale analitica alla data della fusione.

ART. 3

L'Ente ospedaliero "Consorziale" di Bari provvederà a collocare nella propria pianta organica, ampliandola ove occorra, il personale in servizio presso l'ospedale "L. Quaranta" secondo la qualifica e i livelli funzionali in godimento presso l'Ente di provenienza.

Il Direttore sanitario, il Direttore di farmacia, il Direttore amministrativo ed i responsabili degli uffici costituiti ai sensi dell'art. 50 del DPR 27/3/ 69 n. 128 in servizio presso l'ospedale "Quaranta" sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento con la qualifica rivestita, ed assumono funzioni vicarie e di coadiuvazione rispetto ai titolari dei corrispettivi posti.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

ART. 4

Fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, la gestione è affidata al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero "Consorziale".

ART. 5

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di fusione cessa la classificazione dell'ospedale "L. Quaranta". Il relativo stabilimento sarà compiutamente utilizzato in armonia con le esigenze della programmazione sanitaria regionale.